



**ORDINE DEI FARMACISTI
DELLA PROVINCIA DI ENNA**

Via Calabria, 50 - 94100 ENNA Cod. Fisc.: 80003020866

☎ 0935 533629 📠 0935 531317 Sito web: <http://www.fofi.it/ordineen/>

E-mail: ordinefarmacisti.en@tiscali.it PEC: ordinefarmacistien@pec.fofi.it

**P.T.P.C.
PIANO TRIENNALE
DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE
per il triennio 2015-2017**

*Predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione,
adottato in data 30/12/2014 con deliberazione del Consiglio Direttivo e
pubblicato sul sito web dell'Ordine, nella sezione "Amministrazione Trasparente"*

NORMATIVE DI RIFERIMENTO:

Si elencano, in ordine cronologico, i principali provvedimenti legislativi a cui si è fatto riferimento nel corso della predisposizione del presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – P.T.P.C. – (elenco da considerarsi non esaustivo):

- Legge 6/11/2012 n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- D.Lgs. 14/3/2013 n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- D.Lgs. 8/4/2013 n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;
- D.L. 31/8/2013 n. 101, convertito dalla Legge 30/10/2013 n. 125, recante “*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*”, con particolare riguardo ai commi 2 e 2 bis dell’art. 2;
- il Piano Nazionale Anticorruzione – P.N.A. – con i suoi allegati, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato dall’A.N.AC. in data 11/9/2013, con delibera n. 72/2013.

Per individuare le aree a rischio sono state inoltre prese in considerazione le norme che disciplinano i compiti, le funzioni e l’organizzazione degli Ordini:

- D.Lgs.C.P.S. 13/9/1946 n. 233, recante “*Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse*”;
- D.P.R. 5/4/1950 n. 221, recante “*Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse*”;
- D.L. 31/8/2013 n. 101, convertito dalla Legge 30/10/2013 n. 125, recante “*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*”, con particolare riguardo ai commi 2 e 2 bis dell’art. 2.

INTRODUZIONE

L’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Enna è un Ente pubblico non economico indipendente ausiliario dello Stato ed il suo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – P.T.P.C. – è stato redatto in linea con le disposizioni contenute nella Legge n. 190/2012 e nel Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) – ove applicabili –, tenendo conto delle specificità strutturali ed organizzative dell’Ordine medesimo, oltre che della particolare natura delle attività istituzionali da esso svolte.

Da sempre, la promozione della trasparenza e dell’integrità, in funzione dell’azione anti-corruttiva, ha guidato l’agire degli amministratori dell’Ordine, costituendone il loro principale criterio ispiratore.

1. Il processo di adozione del P.T.P.C.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione è il Consigliere Dott. Calogero Massimiliano Genco, designato dal Consiglio Direttivo con deliberazione del 23/12/2014.

Il presente Piano è stato predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e approvato dal Consiglio dell’Ordine con deliberazione del 30/12/2014. Per la sua elaborazione non sono stati coinvolti soggetti esterni all’Ordine.

Il Piano è stato reso pubblico mediante inserimento in apposito *link* all’interno del sito internet istituzionale dell’Ordine, <http://www.fofi.it/ordineen/>, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Nel P.T.P.C. vengono indicate le aree di rischio nonché le misure da adottare ed implementare per la prevenzione della corruzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici. Esso, pertanto, rappresenta un programma di attività per contrastare eventuali fenomeni corruttivi.

Comunque, nella redazione del piano si è tenuto conto che l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Enna non ha personale alle proprie dipendenze.

2. La gestione del rischio

2.a) Le aree di rischio obbligatorie

Di seguito si riportano le aree di rischio inerenti alle attività dell'Ordine, ricomprese tra quelle obbligatorie per tutte le Amministrazioni, così come riportate nell'allegato 2 del P.N.A.:

A) Area acquisizione e progressione del personale

Come già evidenziato al punto 1., l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Enna non risulta avere personale dipendente.

B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Definizione dell'oggetto e dello strumento dell'affidamento
2. Requisiti di qualificazione e di aggiudicazione
3. Valutazione delle offerte

2.b) Modalità di valutazione delle aree di rischio

Di seguito si riportano le valutazioni e le gestioni del rischio:

<u>Aree di rischio</u>	<u>Valore della probabilità</u>	<u>Misure di prevenzione</u>	<u>Obiettivi</u>
Area I: acquisizione e progressione del personale e affidamento incarichi di collaborazione	1	mantenere un contesto sfavorevole alla corruzione	evitare che si manifestino casi di corruzione
Area II: affidamento di lavori, servizi e forniture	2	mantenere un contesto sfavorevole alla corruzione	evitare che si manifestino casi di corruzione

<u>Aree di rischio</u>	<u>Fattore rischio</u>	<u>Valutazione rischio</u>	<u>Misure Preventive</u>
Area I: acquisizione e progressione del personale e affidamento incarichi di collaborazione	1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti e accesso "personalizzato". Inosservanza di regole procedurali trasparenti e imparziali della selezione. Progressioni economiche o di carriera accordate senza merito. Assegnazione di incarichi senza reale motivazione allo scopo di agevolare soggetti "particolari".	Verifica mediante adozione di procedure di controllo
Area II: affidamento di lavori, servizi e forniture	2	Uso distorto del criterio dell'offerta più vantaggiosa non rispondente ai criteri di migliore qualità e di maggiore vantaggio economico, finalizzato a favorire un particolare soggetto	Verifica mediante adozione di procedure di controllo

3. La formazione in tema di anticorruzione

Il programma di formazione in tema di prevenzione della corruzione viene gestito con il ricorso a soggetto qualificato esterno.

L'Ordine, all'interno dello specifico percorso annuale di prevenzione della corruzione, ha l'obiettivo di:

- erogare la formazione in tema di anticorruzione;
- individuare il/i soggetto/i cui viene somministrata la formazione in tema di corruzione;
- individuare i contenuti della formazione in tema di anticorruzione;
- indicare i canali e gli strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione;
- quantificare le ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.

4. Il codice di comportamento

Considerato che l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Enna non ha personale dipendente non viene adottato un Codice di comportamento.

5. La trasparenza

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Il piano triennale di prevenzione della corruzione ed il programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono stati predisposti quali documenti distinti, garantendone opportunamente il coordinamento e la coerenza fra i contenuti.

Il Consiglio dell'Ordine ha approvato il programma triennale per la trasparenza e l'integrità con deliberazione del 30/12/2014.

6. Altre iniziative

6.1 Criteri di rotazione del personale

In armonia con le disposizioni in materia, l'alternanza del personale addetto alle attività a più elevato rischio di corruzione rappresenterebbe una misura di principale importanza tra gli strumenti disponibili di prevenzione della corruzione.

Infatti, con l'interscambio periodico di più incaricati nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure si ridurrebbe il rischio della nociva manifestazione di relazioni di natura viziosa tra l'Amministrazione e gli utenti e si eviterebbe la concretizzazione di fenomeni collusivi.

Tuttavia, come previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione, considerata l'assenza di personale dipendente nonché le ridotte dimensioni dell'Ordine stesso, si ritiene che la rotazione delle figure costituenti il ristretto numero dei componenti del Consiglio potrebbe causare inefficienza ed inefficacia dell'azione ordinistica, tale da precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi previsti all'insieme degli utenti. Pertanto, il Consiglio dell'Ordine ritiene opportuno non applicare nessuna rotazione tra i propri appartenenti.

6.2 Proposta di regolamento per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai dipendenti

Il comma 3 bis dell'articolo 53, del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che *"con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2"*.

Il Consiglio dell'Ordine, per il tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione, in ragione delle ridotte dimensioni dell'Ente e dell'assenza di personale dipendente, ritiene che non sussistano le condizioni per l'elaborazione della proposta di regolamento per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti.

6.3 Verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità al conferimento di incarichi dirigenziali

Il Consiglio dell'Ordine, per il tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione, verifica la sussistenza di eventuali situazioni di conflitto d'interesse o cause che impediscano il conferimento dell'incarico.

Per questo motivo, fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti dalle normative vigenti, gli appartenenti al Consiglio hanno l'obbligo di informare per iscritto il Responsabile della prevenzione della corruzione di tutti gli eventuali rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che gli stessi abbiano o abbiano avuto negli ultimi tre anni, precisando, nel contempo:

- a) se in prima persona, o loro parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui hanno avuto i predetti rapporti di collaborazione;
- b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a loro affidate.

Inoltre, ogni qual volta dovesse verificarsi una variazione rispetto alla situazione già attestata, essi dovranno darne tempestiva comunicazione.

Gli appartenenti al Consiglio si astengono dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle loro mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con quelli prettamente personali, del coniuge, di conviventi, di parenti o di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali.

6.4 Verifica del rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto

Il Consiglio dell'Ordine, per il tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione, verifica che nei contratti di assunzione del personale di livello dirigenziale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.

6.5 Controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi

Il Consiglio dell'Ordine, per il tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione, verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico di tutti i soggetti ai quali intende conferire incarichi e mansioni di qualsivoglia natura.

6.6 Misure per la tutela del dipendente che segnala illeciti

Il Consiglio dell'Ordine tutela i propri appartenenti che segnalano illeciti, compresi i casi di corruzione.

In questi casi la normativa prevede che:

- “1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.*
- 2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.*
- 3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.*
- 4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.”*

La segnalazione di cui sopra deve essere indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione, che si occuperà di avviare le relative procedure di verifica e ne curerà la gestione.

Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza. La violazione della riservatezza potrà comportare l'avvio del procedimento disciplinare per l'applicazione delle relative sanzioni, salva l'eventuale sussistenza di responsabilità penale e/o civile derivante dalla condotta dell'agente.

6.7 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive

Il Responsabile della prevenzione della corruzione provvede alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso allorché siano accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengano significativi variazioni nell'organizzazione o nell'attività dell'Ordine.

6.8 Sistema di monitoraggio sull'attuazione del P.T.P.C., con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa

Considerato che il rischio nello specifico settore è minimo o, in taluni casi, inesistente, per il principio della semplificazione e dell'economicità dell'azione amministrativa, il Consiglio dell'Ordine ritiene che redigere la relazione annuale prevista dal comma 14 dell'art. 1 della Legge n.190/2012, recante i risultati dell'attività svolta, possa rappresentare un appesantimento burocratico.

Tuttavia, saranno comunque resi noti annualmente alcuni indicatori sull'efficacia delle politiche di prevenzione attuate dall'Ordine con riguardo ai seguenti ambiti:

- **Formazione in tema di anticorruzione:** Quantità della formazione erogata in tema di anticorruzione espressa in giornate/ore nonché qualità e tipologia dei contenuti offerti;
- **Sanzioni:** Numero e tipologia delle sanzioni eventualmente irrogate.